



71
Sent. n° 328

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Segenda n° 342

*In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III*

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia*

*La Commissione d'Istruzione dell'Alta
Corte di Giustizia in Camera di Consiglio,
composta degli Onorevoli Senatori:*

McCrone Paolo

Presidente

Circolo Giovanni

Bacelli Alfredo

Crispo Moncada Francesco

Maczocco Enrico

Membri ordinari

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

*1. Nava Ing. Cesare fu Leonardo,
nato a Milano il 7 ottobre 1864 ed ivi
residente, Senatore del Regno, Presidente
della Soc. An. "Atlante",*

*2. Annoni gr. uff. Aldo fu Luigi, Consi-
gliere delegato e Direttore generale della
Soc. An. "Atlante",*

3. Conti Ottorino di Giuseppe

4. Comigliano avv. Eucardio di Moise Leone,

- 5 Colombo cav. uff. Pio fu Ambrogio,
- 6 Bonomi rag. comm. Giovanni fu Antonio,
- 7 Uberti avv. comm. Dino di Francesco,
- 8 Bonomi ing. cav. Vincenzo di Giovanni,
- 9 Porzi avv. Antonio fu Giovanni,
- 10 Fossati gr. uff. Rodolfo fu Giovanni,
- 11 Franzi comm. Oreste fu Felice,
- 12 Pochintesta cav. uff. Anselmo fu Eliseo,
- 13 Piazza gr. uff. Dott. Carlo fu Giuseppe,
- 14 Mininni avv. Federico fu Nicola,

Consiglieri di Amministrazione
della Soc. An. "Atlante",

- 15 Banfi rag. Achille fu Stefano,
 - 16 Favini Edmondo Duilio di Benonegildo,
 - 17 Stucchi-Pinetti Cesare fu Augusto,
- Sindaci della Soc. An. "Atlante".

Imputati

dei seguenti reati commessi in Milano in
epoche varie dal 1925 al 1930 nell'esercizio
delle predette cariche:

tutti

del reato previsto dall'art. 247, n° 1, del Codice di
commercio per avere scientemente enunciato
fatti falsi sulle condizioni della Società
anonima "Atlante", posta in liquidazione
col Decreto Reale 30 novembre 1930 e nascolo
le vere condizioni della medesima;

gli amministratori: Nava, Annoni, Conti,
Momiigliano, Colombo, Bonomi Giovanni, Uberti,
Bonomi Vincenzo, Porzi, Fossati, Franzi, Po-
chintesta, Piazza e Mininni

2) del reato previsto dall'art. 863, prima parte,
Codice di commercio per avere, per loro colpa,
causato il dissesto dell'"Atlante", deliberando
rischiose iniziative, eccessive spese generali,

notevoli indebitamenti con elevati interessi, speculazioni personali del Consigliere delegato Annoni verso la Società con la vendita di quadri, esagerate retribuzioni professionali ai legali della Società, ed in tempo amministratori, Conti e Romigliano, l'assorbimento della Società "Le Assicurazioni di Roma", che si trovava in istato di pieno dissesto;

b) del reato previsto dall'art. 863 prima parte in relazione all'art. 857 n° 1 Codice di Commercio, perche trascurarono la esatta tenuta dei libri contabili della Soc. an. "Atlante" in modo che questi non presentavano il vero stato attivo e passivo della Società;

c) del reato previsto dall'art. 863 prima parte, in relazione all'art. 140 Codice di Commercio per avere tenuto irregolarmente il libro dei soci dell' "Atlante";

d) del reato previsto dall'art. 863 prima parte, in relazione all'art. 146 Codice di Commercio per avere omesso la convocazione dell'Assemblea generale dei soci dell' "Atlante", nonostante la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, avvenuta fin dal 1927;

e) del reato previsto dall'art. 247, n° 4, Codice di Commercio, per avere effettuato nel 1928 la fusione delle Società anonime "Atlante" e "Le Assicurazioni di Roma", contravvenendo al disposto dell'art. 195 Codice di Commercio.

il Consigliere delegato e direttore generale Annoni, inoltre:

1) del reato previsto dagli articoli 863 capoverso, 860 Codice di Commercio per avere, in Milano, alterato il libro dei verbali del Consiglio (seduta del 3 giugno 1925) in

maniera da fare apparire il Presidente autorizzato ad elevare la retribuzione del Consigliere delegato; autorizzazione che in fatti fu data con lettera del Presidente in data 1. agosto stesso anno;

2) del reato previsto dall'art. 863, n. 4, Codice di commercio, per avere negli esercizi dal 1925 al 1929 della Soc. An. "Atlante", fatto con dolo preteramente superiori a quelli consentiti legittimamente, giovandosi della deliberazione alterata e della lettera di autorizzazione presidenziale, di cui al capo che precede, le quali gli concedevano un illegittimo aumento dello stipendio annuale da Lire 60.000 - a Lire 100.000 -

La Commissione,

Vista l'ordinanza del 25 ottobre 1932, con la quale S.E. il Presidente del Senato le trasmise gli atti del procedimento penale a carico dei suddetti imputati;

Letti gli atti processuali,

Vista cognizione di una istanza presentata il 19 corrente dalla difesa dell'onorevole Senatore Nava,

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero in data 9 e 25 corrente,

Udita la relazione del Commissario delegato On. Senatore Giovanni Cirio, rileva:

Il 20 agosto 1918 fu costituita in Milano la Società di assicurazioni e riassicurazioni "Atlante", con il capitale sociale di tre milioni sottoscritti, dei quali 600.000 lire versate. Questo capitale fu progressivamente aumentato: nel 1921, a sei milioni sottoscritti e a

Paul Morris
Amabile

1.200.000 - versati; nel 1924, a dieci milioni sottoscritti e a 3.000.000 versati; nel 1925, a quindici milioni sottoscritti e a 6.500.000 - versati. Scopo iniziale della Società era di esercitare le assicurazioni del ramo-transporti. Ma successivamente venne estesa l'attività sociale prima nei rami-incendi e infortuni, e poi nel ramo-vita. Verto sorse una rete di circa 130 agenzie in tutta Italia e fu formato un portafoglio di affari importante. Ma, nè al progressivo aumento del capitale corrispose un versamento delle azioni sottoscritte, superiore ai sei milioni cinquecento mila, nè al progressivo aumento del portafoglio corrisposero adeguati profitti. Il capitale, come è stato detto, fu insufficientemente versato per mala voglia degli azionisti e per debolezza del Consiglio che, di quella mala voglia preoccupandosi più che delle necessità sociali, si arrestava pur davanti alla urgenza di disporre i versamenti ulteriori.

Il quadro dei risultati finanziari della Società, in base ai bilanci ufficiali, fu il seguente durante gli anni di esercizio:

1920, utili: Lire 50.963,94; 1921, utili: Lire 66.326,81; 1922, utili: Lire 121.350; 1923, utili: Lire 156.662,81; 1924, utili Lire 223.056,45; 1925, utili: Lire 33.022,05; 1926, perdite: Lire 429.398,28; 1927, utili: Lire 41.634,60; 1928, utili: Lire 19.251,75; 1929, perdite: Lire 6.847.212,22.

Queste cifre rivelano un peggioramento sopravvenuto nell'azienda dell'anno 1925 e non più arrestato negli anni successivi. Nondimeno, dai verbali del Consiglio risulta

che il Consigliere delegato e i Sindaci esprime-
vano un costante ottimismo sull'avviamento
della Società e sulla gestione. Ma nella sedu-
ta del Consiglio 28 Dicembre 1929 la situazio-
ne appariva, come d'improvviso, allarmante,
in seguito all'invito rivolto dall'Istituto Na-
zionale delle Assicurazioni alla Società
di saldare un conto corrente di L. 1.940.000
apertogli dall'Istituto stesso, e che la Società
fino a quel momento non vedeva come avrebbe
potuto regolare. Nella seduta del 31 dicembre
1929 il Consiglio approvò le seguenti ci-
fre riassuntive del bilancio: Passivo:
L. 29.820.057, 99; Attivo: L. 23.472.845, 77;
Perdite: L. 6.347.212, 22, convocava gli
azionisti per i provvedimenti di cui all'
art. 186 del Codice di commercio. Ma
un R. Decreto del 30 novembre 1930, su
proposta di S. E. il Ministro per le Corpora-
zioni, poneva la Società in liquidazione;
nominava R. Commissario liquidatore
il Comm. Ray. Edmondo Balbo; ordinava
il trasferimento dei contratti di assicura-
zione sulla vita e delle corrispondenti riserve
matematiche e integrali all'Istituto Na-
zionale delle Assicurazioni; e il trasferi-
mento delle polizze del portafoglio dei
rami elementari, con l'intervento dei
rispettivi interstatari, ad altra com-
pagnia di assicurazione.

Il R. Commissario liquidatore in data
3 luglio 1931 depositava e registrava il bi-
lancio ai sensi dell'art. 200 del Codice
di commercio, che aveva formato in con-
corso dei cessati amministratori. Ed
il 15 luglio 1931, a termine dell'art. 83 del

Paul Morin

Amministratore

Regolamento 4 gennaio 1925, n. 63, per l'esecuzione del R. D. L. 29 aprile 1923, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, cominciava a riferire al Presimatore del Re di Milano di avere formato il bilancio e a segnalargli i primi accertamenti, i quali lo conducevano a constatare che il conto degli amministratori, emergente dalle scritture contabili della Società, e la revisione dei valori, vi riferi che inferivano le somme dei bilanci di liquidazione, avevano portato alla conclusione di un passivo di L. 15.991.174, 31 -

Con successiva relazione del 2 luglio 1932 lo stesso R. Commissario liquidatore, verificando le riserve contenute in quella prima, comunicava al Presimatore del Re i risultati delle successive indagini da lui compiute in ordine alle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci della Società anonima "Atlante". Confermava la cifra suddetta dello sbilancio, scomponendola nei suoi elementi contabili; perdita rilevata nel 1929: L. 6.347.212, 22; perdita rilevata nel 1930: L. 2.701.136, 57; perdite risultanti dal conto degli amministratori al 9 dicembre 1930, nel loro complesso: L. 9.048.348, 79; svalutazione apportata dal R. Commissario nei bilanci a sensi dell'art. 200 del Codice di commercio: L. 6.942.825, 52. Perdita complessiva: L. 15.991.174, 31, come sopra. Alla quale sono da aggiungere le previsioni di perdite sui versamenti dei sei decimi delle azioni, perdite che possono prevedersi del 25%, data la situazione disastrosa di molti azionisti;

✓.

e le onerose liquidazioni del personale, calcolate in più di un milione di lire. Conciò, il R. Commissario prevede la sistemazione integrale della passività chiropaparia non essere possibile senza il concorso finanziario dei ceti amministratori.

Ciò premesso, il R. Commissario espone quelle che, a suo giudizio, furono le "cause del disastro", e le classifica in due categorie: soggettive ed oggettive. Tra le prime annovera fondamentale rilievo l'attività svolta dal Consiglio delegato e Direttore generale G. Hoff. Aldo Annoni, il quale sarebbe diventato il dente ex machina di un organismo da lui messo su per porre in grande rilievo la propria personalità.

Per raggiungere questo obiettivo avrebbe creato caotiche situazioni, confondendo talvolta l'interesse proprio con quello della Società. Delineatori il disastro, avrebbe ricorso a falsificazioni di bilanci e di dichiarazioni, forse nella speranza di superare il periodo critico, e di ristabilire il normale funzionamento della Società.

D'altra parte, secondo la relazione, sarebbe stato grave torto dei Consiglieri, avvenutasi nella carica dal 1925 al 1929, quello di aver seguito fedelmente l'operato dello Amministratore delegato, senza rendersi conto che l'azione da lui svolta avrebbe fatalmente condotto la Società verso la rovina. Gravi torti avrebbero avuto pure i Sindaci, i quali non seppero che esaltare l'operato dell'Annoni.

Tra le cause oggettive, il R. Commissario elenca le forti immobilizzazioni, gli

Paul Marz
Amministratore

operari e le spese eccessive, le perdite rilevanti subite nella gestione. Ad esempio nell'esercizio 1925, la società provvedeva all'acquisto di uno stabile in Via Corridoni per la propria sede, e alla costruzione di un corpo di fabbricato destinato esclusivamente agli uffici, immobili, lizzando così circa 5 milioni, che rappresentavano i $3\frac{1}{2}$ del capitale versato. Le spese di amministrazione e di esercizio furono fatte senza alcun criterio di economia, e furono simulate nelle eccedenze con giri contabili e con compensazioni del conto esercizio. Quanto alla partita perdite, due delle maggiori sono quelle occorse nella gestione del ramo vita, nell'acquisto della maggioranza azionaria e nella gestione delle "Assicurazioni Roma", perdite ciascuna delle quali supera il milione. La relazione constatata che il libro dei soci presenta in ogni periodo irregolarità formali e sostanziali, che hanno impedito di controllare con esattezza la circolazione azionaria. Il R. Commissario conclude che al Consigliere delegato devono addossarsi le responsabilità delle violazioni di legge commesse, salvo a stabilire sulla base delle emergenze processuali le eventuali coreponsabilità altrui.

Una denuncia formale avevano presentata, il 4 luglio, sedici azionisti, contro il Consigliere delegato in specie, e contro gli amministratori e i sindaci in genere, come responsabili del dissesto della Società e dei reati di cui agli articoli 860 e 863 del Codice di commercio.

Il giudice istruttore di Milano diede corso alla istruttoria penale, i cui risultati

sono raccolti nei sette volumi presentati all'Alta Corte e della quale qui non si ulevano che i capisaldi, ai fini dell'esame della responsabilità dell'On. Ing. Cesare Nava e della applicabilità del R. Decreto di amnistia. Perverrò l'istruttoria alla fase delle conclusioni, nella quale avrebbero dovuto essere individuate le responsabilità generiche dei singoli amministratori non qualificati per responsabilità specifiche più gravi; il Giudice istruttore richiese al R. Commissario liquidatore la nota di tutte le presenze alle sedute consigliari dell'Ateneo, dal 10 febbraio 1925 al 20 luglio 1930; e, constatato risultarvi presente l'On. Ing. Cesare Nava, Presidente del Consiglio stesso, dichiarò la propria incompetenza ad interrogarlo ed a giudicare della responsabilità eventuale di un Senatore del Regno, e rimise gli atti al Procuratore del Re di Milano per la loro trasmissione alla Alta Corte di giustizia.

Questa Commissione d'Istruzione, ricevuti il 25 ottobre u.s., in seguito ad un esame preliminare deliberò di stralcio, a tenore dell'art. 55 del Regolamento giudiziario del Senato del Regno, quelli relativi all'eventuale responsabilità dell'onorevole Senatore Cesare Nava e di limitarsi all'esame di questa. Ma, appena finito l'esame preliminare suddetto, sopravvenne la pubblicazione del R. Decreto 5 novembre del corrente anno, che comprende nell'amnistia anche i reati imputati all'On. Senatore Cesare Nava, perché in con-

formità dell'art. 2 del codice penale anche al reato di cui all'art. 247, n. 1 del codice di commercio modificato col R. D. L. 30 ottobre 1930 n. 159, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 660, si applica il beneficio dell'estinzione perché la disposizione del codice di commercio è più favorevole al reo che non la emenda apportata dalla legge su citata. Quel decreto quindi modificava il compito della Commissione, la quale si sarebbe perciò limitata ad applicare senz'altro l'amnistia, se l'ipotesi prospettata dalla difesa di applicabilità dell'art. 152 codice di procedura penale, e povero, non le avesse reso necessario di arrestarsi a considerare brevemente le condizioni nelle quali il R. Decreto di liquidazione sorprendeva la Società "Atlante".

Ciò premesso, la Commissione d'Istruzione considera:

Dagli atti istruttori non risulta che addebiti particolarmente personali siano stati mossi né dagli imputati nei loro interrogatori, né dai testimoni nelle loro deposizioni, né dal R. Commissario nelle sue relazioni, contro l'On. Ing. Cesare Nava, presidente della Società, che anzi risulta dagli atti della istruttoria come egli fosse circondato di rispetto e di prestigio. Con che il magistrato potè proteggere per più di un anno la propria istruttoria senza avere motivo di accorgersi che fra gli amministratori eventualmente responsabili, vi fosse un membro della Camera dei Senatori, che, se passibile di una imputazione,

avrebbe sportato il foro di competenza dell'istruttoria. Resta nondimeno dimostrato dai verbali del Consiglio del 1925 al 1929 che l'on. Ing. Nava presiedette le sedute e partecipò alle discussioni e alle deliberazioni, ed a questa sua partecipazione si riferisce l'accusa.

Ma questa Commissione, mentre non ebbe il tempo di fare accertamenti propri prima del Decreto di amnistia, che portò in qualunque senso a confermare o ad infirmare la imputazione attribuita all'on. Ing. Cesare Nava, non trova d'altra parte nei sette volumi degli atti rimessi alcun fondamento per l'applicazione del capoverso dell'art. 152 del Codice di procedura penale, per pronunciare un proscioglimento per motivi di merito.

Vero è che il giorno 19 del mese corrente i difensori dell'on. Ing. Cesare Nava presentavano alla Commissione la istanza su indicata nel di lui interesse, perché nella procedura a carico suo e di altri amministratori della Soc. An. "Atlante", venga applicato il capoverso dell'art. 152 del Codice di procedura penale, in quanto il fatto per cui si procede non è previsto dalla legge come reato. Osservavano, gli estimatori della istanza stessa, che la "Atlante" fu messa in liquidazione senza che da parte di alcuno ne fosse mai dichiarato il fallimento; che l'articolo 149 della legge su citata prevede bensì che alle imprese sottoposte a liquidazione siano applicabili le disposizioni del Codice di Commercio riguardanti i reati in

13
77

materia di fallimento, ma purtuttavia possa presumersi che nella liquidazione con-
cessa l'elemento del dissesto, risultante
dal bilancio redatto e depositato dal R. Com-
missario liquidatore a norma dell'art. 90
del Regolamento per la esecuzione della legge
stessa, che non la insolvenza in obbliga-
zioni commerciali, ma la deficienza della
riserva matematica è presupposto della messa
in liquidazione (art. 46); che la somministra-
zione della procedura per fallimento al
provvedimento di liquidazione è contra-
ria allo spirito ed ai fini dell'una e
dell'altra legge, come decise la Corte di
Cassazione del Regno in sezioni civili uni-
te, con sentenza del 28 luglio 1932 su
ricorso di S. E. il Ministro delle Corporazioni.

Osserva in proposito la Commissione di
Istruzione che se ai fini della messa in
liquidazione non era necessario, come
ammettono gli istanti, che fosse dichiara-
to il fallimento della società, ai fini
di questa istruttoria è sufficiente l'accor-
tamento di reati ai quali per l'art. 49
della Legge citata sono applicabili le disposizioni
del codice di commercio in materia di fallimento.
Ora le relazioni del R. Commissario liquidatore
al Procuratore del Re di Milano, concluse dopo la
compilazione del bilancio quale era al giorno
della chiusura della gestione, denunziano
il dissesto grave nella gestione stessa prodotto
anche da reati degli amministratori.

Come è stato esposto sopra, il dissesto è mag-
giore di quello che potrebbe bastare a legittimare
la messa in liquidazione coatta della società.
Infatti, non solo per la deficienza della riserva

116
matematica prevista dall'art. 176 della Legge citata, e come ricordano gli istanti, ma il Ministero ora delle Corporazioni può decretare la liquidazione a tenore dell'art. 24 del Regolamento, se sia diminuito di un terzo il capitale azionario della Società anonima che eserciti l'assicurazione sulla vita; e, a tenore dell'art. 92, se non sia provveduto alla reintegrazione del capitale sociale. E noi abbiamo veduto che non un terzo del capitale sociale ma l'intero era distrutto, e che non alla reintegrazione del capitale ma alla sua prima integrazione non si era peranco provveduto. Il Decreto di liquidazione coatta fu quindi emanato prudentemente e in conformità delle disposizioni di legge, come ritennero gli amministratori quando non si valsero della facoltà di ricorrere alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato. E il procedimento penale, seguito alle relazioni del R. Commissario liquidatore, denuncianti reati, e fondate sopra un bilancio fallimentare compilato col concorso dei cerfati amministratori, segnala responsabilità che escludono allo stato degli atti l'applicabilità dell'art. 152 capoverso del Codice di procedura penale.

In quanto alla sentenza della Corte di Cassazione, citata dagli istanti, il caso qui in esame non può esservi riferito, essendo essa stata pronunciata contro una sentenza declaratoria di fallimento, che si era somministrata ad un decreto di liquidazione coatta.

La Commissione pertanto, d'accordo col Ministero Pubblico, non crede di doversi arrestare alla eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa dell'On. Ing. Cesare Nava al fine di disposizione applicabile il capoverso dell'art. 152 del Codice di procedura penale, che allo stato degli atti

4

78⁵

non risulta trovare fondamento in prove raccolte o in situazioni di diritto.

Per questi motivi

Visti gli articoli 1 R. Decreto di amnistia 5 novem-
bre 1932, n. 1403, 247, 860 e 863 del Codice di commer-
cio; articoli 1, 2 e 3 del R. D.L. 30 ottobre 1930, n. 1459,
convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 660; 151 del
Codice penale; 152, 348 e 591 del Codice di proce-
dura penale, articolo 49 del R. D.L. 29 aprile
1923, n. 966; nonché gli articoli 17, 49 e
56 del Regolamento giudiziario del Senato,

La Commissione d'Istruzione dell'Alta
Corte di Giustizia, ogni altra indagine sospesa
sulla imputazione mossa all'on. Ing. Cesare
Nova, Senatore del Regno, per ragioni del suo uf-
ficio di Presidente e di Amministratore della Soc.
an. "Atlante",

In conformità delle conclusioni del Pubblico Mini-
stro, e in applicazione del R. Decreto di amnistia
succitato,

dichiara non doversi procedere contro lo stesso
on. Senatore Cesare Nova per i reati dei quali
in epigrafe, essendo stati i reati medesimi
estinti dall'amnistia concessa col suddet-
to decreto.

Rimette gli atti al Signor Procuratore del
Re di Milano per ogni ulteriore provvedi-
mento circa gli altri imputati.

Con deciso in Roma, nella sede del
Senato del Regno, addì 30 novembre 1932
anno II.

Il Presidente

Il Cancelliere

Paolo Morone

[Signature]

[Signature]